

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)  
Divisione clima  
3003 Berna

### **Presa di posizione sul progetto preliminare di Ordinanza sul CO<sub>2</sub> dell'11 maggio 2012**

Gentili Signore,  
egregi Signori,

vi ringraziamo per averci sottoposto il documento in oggetto per nostra presa di posizione.

Il progetto preliminare di Ordinanza sul CO<sub>2</sub> dell'11 maggio 2012 (in seguito Ordinanza) definisce in modo dettagliato le modalità di applicazione dei mezzi previsti dalla Legge sul CO<sub>2</sub> per ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub>, così da raggiungere gli obiettivi definiti dalla legge stessa. Non abbiamo pertanto considerazioni di carattere generale sui contenuti dell'Ordinanza se non per quanto riguarda la mancanza di prescrizioni o disposizioni sul computo quale pozzo di carbonio del legname utilizzato come materiale di costruzione, previsto dall'art.14 della Legge sul CO<sub>2</sub>.

Di seguito alcune osservazioni di carattere puntuale legate a singoli articoli dell'Ordinanza.

#### **Art. 2 Obiettivi medi settoriali**

L'Ordinanza, conformemente all'art. 3 della Legge sul CO<sub>2</sub>, propone degli obiettivi medi settoriali che riteniamo opportuno commentare: viene proposto un obiettivo più ambizioso al settore degli edifici rispetto a quello dei trasporti. Basandoci sul fatto che attualmente questi due settori sono responsabili della produzione annua dello stesso quantitativo di CO<sub>2</sub> a livello Svizzero, e che le emissioni di CO<sub>2</sub> dovute al settore degli edifici siano diminuite rispetto a quelle del 1990 mentre quelle del settore dei trasporti siano aumentate, questa proposta ci sembra sproporzionata, o perlomeno da rivedere.

#### **Art. 4 Attestato per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera**

Per quanto riguarda gli Attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera, premesso che è sicuramente importante gettare le basi per una loro equiparazione a livello internazionale così da poter essere commerciate nel sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE), ci sembra ragionevole rilasciare attestazioni anche a progetti di riduzione delle emissioni in Svizzera conseguite mediante la conversione di impianti a gasolio con impianti a gas naturale, diversamente da quanto previsto dall'allegato due. Siamo di questo avviso in quanto progetti di questo tipo producono una riduzione fisica effettiva delle emissioni di CO<sub>2</sub>, in quanto non in tutte le tipologie di edifici è possibile fare ricorso alle energie rinnovabili.

#### **Artt. 15, 16, 57 e 88 Compiti dei Cantoni**

L'Ordinanza conferisce ai Cantoni delle nuove competenze: i Cantoni sono responsabili della definizione e messa in atto dei provvedimenti tecnici volti a raggiungere gli ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> negli edifici. Vengono inoltre date ai Cantoni delle competenze a livello di monitoraggio, per quanto riguarda l'evolversi delle emissioni di CO<sub>2</sub>, e a livello di controllo, per quanto riguarda le imprese soggette al SSQE e la realizzazione di nuove centrali elettriche di potenza totale superiore a 1 MW.

Come Cantone siamo attivi a livello di definizione, applicazione e monitoraggio di misure di adattamento ai cambiamenti climatici principalmente con il Piano Energetico Cantonale, e siamo, con la nostra presenza nella Conferenza dei Direttori cantonali dell'energia ('EnDK) e con la collaborazione con l'Ufficio Federale dell'Energia (UFE), attivi in progetti federali volti a ridurre il consumo energetico degli edifici, che hanno notevoli effetti positivi a livello climatico. Siamo senz'altro disposti a collaborare anche con l'UFAM affinché gli importanti obiettivi della Legge sul CO<sub>2</sub> vengano raggiunti, ci preme però sottolineare l'opportunità di sfruttare al massimo tutte le sinergie possibili, per non sprecare inutilmente delle risorse, e coordinare per quanto possibile i rapporti tra Amministrazione federale e Amministrazioni cantonali con quelli già presenti per il raggiungimento degli obiettivi di politica energetica. Ci riferiamo in particolare al Programma Edifici, del quale l'Amministrazione Federale ha già tutti i dati a disposizione per tramite del citato UFE, nonché al progetto intercantonale di monitoraggio delle emissioni di CO<sub>2</sub> ECORegion.

Per tutte le nuove competenze che l'Ordinanza conferisce ai Cantoni, in particolare per quanto riguarda il controllo delle imprese soggette a SSQE, l'Ordinanza dovrebbe definire le modalità di compensazione dei costi aggiuntivi generate dalle stesse alle Amministrazioni cantonali.

#### **Art. 43 Imprese tenute a partecipare al SSQE**

L'ordinanza prevede che gli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani (KVA) facciano parte delle imprese soggette all'obbligo di partecipazione al Sistema di scambio di quote di emissioni, diversamente da quanto accade in paesi membri dell'UE a noi confinanti.

Questa proposta non è corretta pure dal profilo tecnico, in quanto non si tratta di impianti produttivi ma bensì di impianti che sono tenuti a smaltire materia di scarto (al 50% rinnovabile del resto) prodotta da terzi. Inoltre non necessitano di energia per funzionare in quanto recuperata dal processo di smaltimento.

Pertanto non si tratta di emettitori di CO<sub>2</sub> in senso stretto, ma di fatto producono CO<sub>2</sub> che sarebbe in qualche modo prodotto dai produttori dei rifiuti (economie domestiche e aziende).

Non ci sembra pertanto sensato aumentare i costi di smaltimento dei rifiuti a carico della popolazione (che per altro beneficia dei ristorni della tassa sul CO<sub>2</sub>), servizio di interesse pubblico-ambientale, per cercare di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> del settore industriale.

Gli impianti di smaltimento dei rifiuti, sono dunque da escludere dall'obbligo di aderire al SSQE.

#### **Art. 84 Centrali termiche a combustibili fossili**

Non è chiaro che cosa si intenda per "potenza complessiva superiore a 1 MW". Questa definizione va quindi secondo noi meglio definita.


#### **Art. 131 Promozione della formazione**

L'ordinanza secondo noi non entra sufficientemente nel dettaglio al riguardo delle modalità di richiesta ed attribuzione di aiuti finanziari per la realizzazione di corsi di formazione e perfezionamento in materia di protezione del clima.

Vogliate gradire i nostri più cordiali saluti.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



M. Borradori

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copiap.c.: Dipartimento del territorio  
 Divisione dell'ambiente  
 Sezione protezione aria, acqua e suolo  
 Sezione forestale  
 Ufficio aria, clima ed energie rinnovabili  
 Azienda cantonale rifiuti, Strada dell'Argine 5, 6512 Giubiasco  
 Deputazione ticinese alle Camere federali